

## proposta di legge n. 146

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Celani, Urbinati, Giancarli, Volpini,

Busilacchi, Marconi, Minardi

*presentata in data 19 giugno 2017*

---

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLE MARCHE

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha come presupposto il fatto che le Marche sono da tempo terra di rievocazioni di eventi storici largamente radicati nel territorio e nel tessuto sociale. Prova ne sono le numerose manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente nelle zone interessate flussi turistici considerevoli.

Alle spalle di tali eventi, straordinari sotto il profilo della capacità di animazione di luoghi e comunità locali, operano spesso gruppi e soggetti senza fini di lucro, impegnati nell'organizzazione degli stessi eventi e nella conservazione e diffusione di tradizioni, usi e costumi tipici del luogo che trovano nella loro attività strumento di perpetuazione alle nuove generazioni.

Ciò premesso, è indiscutibile che la tutela e la valorizzazione, non solo del patrimonio storico e artistico in senso lato, ma anche delle distinte identità culturali territoriali della Regione, hanno nelle rievocazioni storiche un elemento ad alta riconoscibilità.

Di qui l'esigenza e l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a sostenere la promozione di tali

eventi e a supportare conseguentemente i soggetti che questi organizzano e animano, adeguandosi così a quanto posto in essere negli ultimi anni da altre regioni italiane, dotatesi di leggi specificamente dedicate al sostegno delle rievocazioni storiche.

Appare, peraltro, evidente la necessità dello strumento legislativo, posto il bisogno di definire puntualmente cosa si intenda per rievocazione storica, in modo che il sostegno da parte della Regione sia indirizzato a quelle proposte e a quelle realtà che operano in maniera efficace e nel rispetto storico e filologico, secondo precisi criteri di veridicità.

Una normativa puntuale appare oltremodo importante anche in considerazione della valenza delle manifestazioni di rievocazione storica per lo sviluppo del turismo culturale, per la rivitalizzazione dei centri storici e sotto il profilo dell'aggregazione e della coesione sociale che si realizza attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo che sono alla base delle stesse.

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni di rievocazione storica, riconoscendo il loro ruolo di valorizzazione della memoria storica, di promozione culturale e turistica del territorio, oltre che di aggregazione sociale e promozione umana.

**Art. 2**  
(Definizione)

1. Si intendono Rievocazioni storiche le manifestazioni di tradizione che abbiano almeno trenta anni di attività, siano riconosciute dal proprio Comune e abbiano come finalità statutarie la ricerca storica, la promozione culturale, la rievocazione di un fatto documentato della storia locale.

2. Le manifestazioni debbono avere obbligatoriamente una data ricorrente.

**Art. 3**  
(Albo regionale)

1. E' istituito presso l'assessorato competente l'Albo regionale delle Rievocazioni storiche. L'iscrizione all'Albo, al quale di diritto sono iscritte le Rievocazioni storiche associate all'Associazione marchigiana rievocazioni storiche (AMRS), prima del 2017, avviene su proposta della Commissione storica regionale di cui all'articolo 5.

2. L'Albo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e viene aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Alla Commissione storica regionale di cui all'articolo 5 spetta la vigilanza sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, alla cui perdita, come pure alla interruzione della cadenza annuale della manifestazione, la Commissione propone la decadenza della manifestazione.

**Art. 4**  
(Logo)

1. Le associazioni e le manifestazioni inserite nell'Albo possono utilizzare nelle proprie attività il logo identificativo di "Rievocazione storica delle Marche" adottato con atto della Giunta regionale.

2. Le modalità di concessione e utilizzo del logo sono disciplinate da apposito regolamento.

**Art. 5**  
(Commissione storica)

1. La Commissione storica è composta da 7 membri:

- a) 4 su designazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- b) 2 su designazione dell'AMRS;
- c) 1 su designazione della Federazione Italiana Giochi Storici.

**2.** La Commissione dura in carica due anni. Alla prima riunione nomina al suo interno il presidente, il vicario, il segretario. Quest'ultimo può essere scelto, senza diritto di voto, anche all'esterno della Commissione.

**3.** La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esamina le domande pervenute e propone, con parere vincolante, l'iscrizione delle manifestazioni all'Albo regionale;
- b) effettua sopralluoghi per verificare l'attendibilità e l'adesione delle manifestazioni ai requisiti richiesti;
- c) propone, motivando, la cancellazione dall'Albo regionale;
- d) verifica e valida il calendario annuale delle attività;
- e) propone al Consiglio direttivo dell'AMRS l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.

**4.** La Commissione storica regionale si riunisce, di norma, due volte l'anno o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del presidente dell'AMRS. Le richieste di convocazione debbono recare l'argomento da discutere.

**5.** I membri prestano volontariamente la propria opera.

## **Art. 6**

*(Contributi finanziari e attività)*

**1.** La Regione definisce annualmente un contributo per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nell'Albo.

**2.** Il contributo è definito sulla base di un programma annuale di intervento proposto dalla Commissione storica regionale.

**3.** I contributi finanziari dovranno per l'80 per cento essere assegnati alle Rievocazioni iscritte all'Albo per le attività rievocative, sulla base di un criterio di assegnazione previsto nel programma annuale di intervento, per il restante 20 per cento per l'organizzazione di iniziative di rete o promozionali deliberate dal Consiglio direttivo dell'AMRS.

## **Art. 7**

*(Programma pluriennale di attività)*

**1.** La Giunta regionale approva un piano triennale di attività delle Rievocazioni storiche, all'interno del quale sono previste anche iniziative

di promozione della Regione stessa, presentato dalla Commissione storica.

**2.** Il programma contiene:

- a) i contenuti del progetto e gli obiettivi che intende perseguire, l'ammontare dei finanziamenti annuali per il triennio;
- b) l'ammontare dei finanziamenti da destinare:
  - 1) al sostegno delle manifestazioni;
  - 2) a progetti e iniziative di rete;
- c) tempi e modalità di presentazione dei progetti;
- d) modalità di rendicontazione degli interventi.

### **Art. 8**

*(Relazione annuale sulle attività)*

**1.** Entro il 30 maggio di ogni anno l'AMRS presenta, con il parere favorevole della Commissione storica, una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, sulle iniziative assunte in autonomia al di fuori della legge regionale, accompagnata dal rendiconto economico. Tale documentazione forma parte della relazione annuale che entro il 30 giugno la Giunta regionale presenta alla Commissione competente e al Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

### **Art. 9**

*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 40.000,00, per l'anno 2018, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 07 "Turismo" Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

**2.** A decorrere dall'anno 2019 le spese sono autorizzate annualmente con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

**3.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

### **Art. 10**

*(Norme transitorie finali)*

**1.** La Commissione storica regionale di cui all'articolo 5 viene nominata entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore di questa legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale redige il regolamento sulle modalità di concessione e utilizzo del logo identificativo di "Rievocazione storica delle Marche".

**Art. 11**  
*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 11 febbraio 2010, n. 6 (Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche) è abrogata.

